



COMUNE DI PRESEZZO (BG)

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699
Email: presezzo@comunepresezzo.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito WEB: www.comune.presezzo.bg.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 130 del 27/12/2017

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.).
RELAZIONE DI INDIVIDUAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE "AREE FABBRICABILI".
MODIFICA PER ERRORE MATERIALE.**

L'anno **2017**, il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

| Nome e Cognome | Funzione | Presente | Assente |
|-------------------|-------------------|----------|---------|
| ALESSIO PAOLO | Sindaco | SI | |
| TIRABOSCHI SONIA | Vicesindaco | SI | |
| COLOMBI LUCIA | Assessore esterno | | SI |
| ARZUFFI LUCA | Assessore | SI | |
| FACOETTI CRISTIAN | Assessore | SI | |

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sindaco ALESSIO PAOLO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.).
RELAZIONE DI INDIVIDUAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE "AREE FABBRICABILI".
MODIFICA PER ERRORE MATERIALE.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria (I.M.U.);
- l'art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) a decorrere dall'anno 2014;
- la I.U.C. è un tributo che si compone di altri tre: l'IMU (Imposta municipale propria), la TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti);
- la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, ha introdotto un nuovo strumento urbanistico generale in sostituzione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), stabilendo nuove regole per la pianificazione territoriale;
- in ottemperanza alla predetta legge, il Comune di Presezzo ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.12.2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 19 del 08.05.2013;
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 "*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" istituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili, all'art. 5, comma 5, prevede ai fini della determinazione della base imponibile del tributo: "*Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.*";
- l'art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 446/97 prevede la facoltà per i Comuni nell'ambito dell'autonomia regolamentare di "*determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso*";

RICORDATO che:

- ✓ con precedente deliberazione n. 49 del 27/04/2017, esecutiva a termini di legge, veniva approvata la "*Relazione – Individuazione valori di riferimento delle aree fabbricabili*", e con essa le tabelle di conversione delle zone omogenee del P.R.G. in funzione delle aree fabbricabili previste nel P.G.T. (Tabella A) e le tabelle di determinazione dei valori unitari delle nuove aree a cui è stata attribuita natura edificabile e quelle a cui sono stati modificati gli indici di edificabilità a seguito dell'adozione del nuovo strumento urbanistico (Tabella B) ai fini della determinazione della base imponibile I.M.U. e TA.S.I. come previsto dalla normativa;

- ✓ i valori definiti negli allegati di cui al punto precedente hanno effetto dal 13.12.2012 in quanto derivanti dalla conversione della classificazione urbanistica delle aree da P.R.G. a P.G.T.;
- ✓ i medesimi valori rappresentano un valore minimo di riferimento per il contribuente per non incorrere in eventuali accertamenti d'imposta, fatta salva la possibilità di essere disconosciuti dall'ufficio in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie, ecc.;

CONSIDERATO che durante la fase applicativa delle disposizioni contenute nella già menzionata deliberazione è stata rilevata una incongruente definizione dell'indice urbanistico di riferimento della base imponibile per il calcolo dell'imposta unica (IMU) delle aree fabbricabili contenuto nella *Tabella A*, e precisamente: "Valore mq SRC" anziché "Valore al mq di area fabbricabile";

ACCERTATO che trattasi di mero errore materiale di trascrizione poiché, come peraltro dispone il D.Lgs. 504/92, il calcolo dell'imposta deve essere calcolato sul valore delle **aree fabbricabili** e non anche della superficie lorda di pavimento dell'edificio (SRC);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla correzione dell'errore materiale di cui sopra, specificando che l'imprecisione della definizione contenuta nella deliberazione n. 49/2017 non ha inciso sull'applicazione dell'imposta poiché agli effetti pratici l'ufficio tributi comunale ha sempre calcolato il valore venale della base imponibile coerentemente con la superficie fondiaria dei terreni fabbricabili;

VISTA la "Relazione – Individuazione valori di riferimento delle aree fabbricabili", quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evincono le tabelle di conversione delle zone omogenee del P.R.G. in funzione delle aree fabbricabili previste nel P.G.T. (*Tabella A*) con la correzione "Valore al mq di area fabbricabile" anziché "Valore mq SRC" e le tabelle di determinazione dei valori unitari delle nuove aree (*Tabella B*);

VISTI:

- ✓ il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 17.03.2003 e pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Straordinaria Inserzioni – n. 29/1 del 14.07.2003;
- ✓ il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2012 e successive modificazioni;
- ✓ il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza così come previsto nell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'indice urbanistico di riferimento della base imponibile per il calcolo dell'imposta unica (IMU) delle aree fabbricabili contenuto nella *Tabella A* allegata alla "Relazione – Individuazione valori di riferimento

delle aree fabbricabili”, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 49/2017, sostituendo la definizione “*Valore mq SRC*” con “*Valore al mq di area fabbricabile*”;

2. di dare atto che la *Relazione*, la *Tabella A “Conversione delle zone edilizie omogenee del P.R.G. in funzione delle aree fabbricabili previste nel P.G.T. ai fini dell’applicazione dell’IMU”* (con la rettifica apportata) e la *Tabella B “Determinazione valori unitari nuove aree fabbricabili”* risultano nei testi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che la diversa definizione dell’indice urbanistico intercorsa tra la data della deliberazione n. 49/2017 ed il presente provvedimento non ha inciso sull’applicazione dell’imposta comunale, poiché agli effetti pratici l’ufficio tributi ha costantemente calcolato il valore venale della base imponibile coerentemente con la superficie fondiaria dei terreni fabbricabili, come, peraltro, previsto dal D.Lgs. n. 504/92.

Con separata votazione e all’unanimità, il presente atto, al fine di procedere all’allineamento dei valori stabiliti – come modificati con il presente provvedimento – con l’effettiva applicazione ai fini tributari, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
ALESSIO PAOLO

Il Segretario Comunale
MELCHIONNE DOTT. MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 15/06/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 30/06/2020.

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 26/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Presezzo, 15/06/2020

Il Responsabile Settore Affari Generali
MANUELA MENGHINI



COMUNE DI PRESEZZO

Provincia di Bergamo
Settore Gestione del Territorio e sue Risorse
tel 035/464670 fax 035/464699
E-Mail: ufficio.tecnico@comunepresezzo.it

Individuazione valori di riferimento delle “aree fabbricabili” ADEGUAMENTO ANNO 2018

RELAZIONE

PREMESSA

Quadro normativo di riferimento

L'art. 2 del D.Lgs 504 del 30.12.1992 di istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) valido anche agli effetti IMU, intende per fabbricabile l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il successivo art. 5 stabilisce che il valore dell'area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Due, gli aspetti peculiari:

- a) l'individuazione del momento in cui un'area può essere considerata tassabile ai fini IMU. Il legislatore è intervenuto prima, con l'emanazione dell'art.10 – quaterdecies, comma 16 del D.L. 203/2005, con un'interpretazione autentica, con efficacia quindi retroattiva, ex-tunc e, un'ultima volta sulla nozione di area fabbricabile, allo scopo di eliminare ogni possibile contrasto tra le parti, con l'art.10 36. Comma 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 di conversione nella Legge del 4 agosto 2006 n. 248 disponendo che: *“ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’Imposta di registro e dell’ICI un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”*.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che svolgono un'attività agricola a titolo principale, iscritti nel registro delle imprese e assoggettati agli obblighi contributivi, assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sebbene gli stessi siano ricompresi nel PGT.

Un ultimo aspetto controverso e degno di attenzione è certamente quello relativo alla trattazione delle aree “pertinenziali”, spesso giardini, che possono essere trattate come tali sole se espressamente dichiarato nella denuncia iniziale o nella denuncia di variazione annuale. E' ormai chiaro, anche a questo fine, che l'attuale orientamento della Suprema Corte è quello di ritenere l'accatastamento un requisito essenziale.

b) La determinazione del valore imponibile.

In merito alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili, nell'ambito della potestà regolamentare il Comune fissa dei valori delle aree fabbricabili (**valori di riferimento**).

Tali valori, non vincolanti né per il comune né per il contribuente, possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta senza limitare, però, l'esercizio del potere di accertamento nel caso in cui il contribuente si fosse attenuto ai valori minimi.

Argomenti della relazione

La presente relazione include:

1. La conversione delle zone edilizie omogenee del P.R.G., nelle nuove classificazioni attribuite dal P.G.T. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 13/12/2012, divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 19 del 08.05.2013, risulta nella Tabella A), allegata. Le nuove classificazioni del P.G.T. non hanno modificato le potenzialità edificatorie, di conseguenza i valori unitari in essere non sono stati modificati.
2. La determinazione del valore di riferimento ai fini IMU delle nuove aree inserite nel PGT calcolato con riferimento alla potenzialità edificatoria afferenti le varie destinazioni e delle compensazioni a carico dei singoli ambiti. Nel vigente P.G.T. gli ambiti di trasformazione di nuova previsione o di derivazione dal P.G.R. trovano riscontro nel Documento di Piano (Tav. A14) e sono di seguito elencati:
 1. **Atr 1** – Ambito residenziale di trasformazione - Via Leopardi;
 2. **Atr 2** - Ambito residenziale di trasformazione - Via Danubio/parco Municipio;
 3. **Atr 3** - Ambito residenziale di trasformazione - Via Puccini NORTH;
 4. **Atr 4** - Ambito residenziale di trasformazione - Via Puccini SUD;
 5. **Atre 1** - Ambito residenziale di trasformazione a recupero di derivazione PRG - Via Rocca (lotto OVEST);
 6. **Atre 2** - Ambito di trasformazione a recupero di derivazione PRG residenziale - Via Rocca (lotto EST);
 7. **Atre 3** - Ambito di trasformazione a recupero di derivazione PRG residenziale - Via Roma;
 8. **Atre 4** - Ambito di trasformazione a recupero di derivazione PRG residenziale - Via Baserghe;
 9. **Atre 5** - Ambito di trasformazione a recupero di derivazione PRG residenziale - Via degli Artigiani (lotto EST);
 10. **Atre 6** - Ambito di trasformazione a recupero di derivazione PRG residenziale - Via degli Artigiani (lotto OVEST);
 11. **Atm** - Ambito di trasformazione misto di derivazione PRG - Via Vittorio Veneto U.M.I. 1;
 12. **Atc** - Ambito di trasformazione commerciale di nuova previsione - Via Vittorio Veneto;
 13. **Atp 1** - Ambito di trasformazione produttivo di nuova previsione – Viale 1° Maggio;
 14. **Atp 2** - Ambito di trasformazione produttivo di nuova previsione – Viale 1° Maggio ;
 15. **Atp 3** - Ambito di trasformazione produttivo di derivazione da PRG – Viale Ghiaie;

CRITERI

Per l'attribuzione del valore base di riferimento da utilizzare ai fini del calcolo dell'imposta IMU, l'ufficio si è basato sulle seguenti considerazioni:

- a) Gli "ambiti di trasformazione" definiti dal P.G.T. sono equivalenti ai piani attuativi che la vecchia strumentazione urbanistica (P.R.G.) definiva "Piani di Lottizzazione" inquadrati nelle cosiddette zone omogenee C, per la residenza, o zone omogenee D, per le attività produttive. Esse sono quindi parti del territorio comunale potenzialmente edificabili, ma che producono la loro efficacia solo dopo la sottoscrizione di una convenzione in atto pubblico che prevede a carico dell'operatore l'assunzione dei costi di urbanizzazione delle aree interessate. Le stime per la determinazione dei valori a suo tempo eseguite per i piani non attuati, tenevano conto dei costi di urbanizzazione sopra citati.
- b) Gli "ambiti di trasformazione" previsti dal P.G.T. hanno l'onere di corrispondere al Comune una "compensazione" variabile in proporzione alla potenzialità edificatoria attribuita al comparto.
- c) Il valore di mercato, indicato dalla norma di riferimento per l'applicazione dell'imposta (IMU) rappresenta la quantità di denaro più probabile ottenibile dallo scambio del bene in presenza, quindi, di mercato caratterizzato da domanda e offerta e da tutti gli elementi positivi e negativi che concorrono alla stima.

VALUTAZIONI

In relazione a quanto rappresentato nel precedente capito "criteri", lo scrivente ufficio ritiene che il valore più probabile delle aree fabbricabili contenute negli "ambiti di trasformazione" ai fini della determinazione del valore di riferimento ai fini IMU deve essere calcolato decurtando dal valore delle aree fabbricabili situate in compendi immobiliari non ancora attuati (ex zone C e D del PRG, ora Atr, Atre, Atc, Atp) il valore corrispondente alle "compensazioni".

Nella tabella B) che segue, sono rappresentati in dettaglio i valori calcolati come sopra.

Le considerazioni e le valutazioni di cui sopra non operano nelle aree già edificate e con immobili accatastati.

Presezzo, 05 dicembre 2017

IL TECNICO
Arch. Costantino BONOMI

**TABELLA DI CONVERSIONE
DELLE ZONE EDILIZIE OMOGENEE DEL P.R.G. IN FUNZIONE DELLE AREE FABBRICABILI
PREVISTE NEL P.G.T. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU**

| PIANO REGOLATORE GENERALE P.R.G. | | | PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. | | |
|---|---------------------------------|------------------|--|--|--|
| ZONA OMOGENEA | Indice volumetrico mc/mq | Valore/mc | AMBITO | Rapporto di utilizzazione SRC mq/mq | Valore mq SRC Valore al mq di area fabbricabile |
| RESIDENZIALE | | | | | |
| ZONA Br1 – Aree residenziali consolidate | 0,9 | € 116,00 | AMBITO R1 – Ambiti consolidati densamente edificati costituiti da tipologie pluripiano disomogenee | 0,3 | € 116,00 |
| ZONA Br2 – Aree di ristrutturazione urbanistica | 1,2 | € 137,00 | AMBITO R2 – Ambiti consolidati costituiti da tipologie edilizie | 0,4 | € 137,00 |
| ZONA Br3 – Aree di ristrutturazione urbanistica | 1,2 | € 126,00 | AMBITO R3 – Ambiti liberi a S.r.c. definita | vario | € 126,00 |
| ZONA C - Espansione e nuovo impianto Piano di Lottizzazione C1 Piano di Lottizzazione C2 Piano di Lottizzazione C3 Piano di Lottizzazione C4 Piano di Lottizzazione C5 | vario | € 98,00 | AMBITO R4 – Ambiti soggetti alle previsioni di Piano Attuativo/Piano di Recupero/PII in corso di attuazione | vario | € 98,00 |
| ZONA Bp – Insediamenti produttivi esistenti | 0,6 mq/mq | € 122,00 | AMBITO P1 – Ambiti produttivi consolidati | Rc 50% | € 122,00 |

PRODUTTIVO/TERZIARIO

| | | | | | |
|---|---------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|
| ZONE D | | | | | |
| Zone produttive di completamento | Rc 50% | € 135,00 | AMBITO P2 – Ambito produttivo di carattere industriale e artigianale confermato allo stato di fatto | Sf definita | € 135,00 |
| Nuovi insediamenti produttivi (soggette a P.A.) | Rc 50% | € 113,00 | AMBITO Atp3 (vedi scheda nuove aree fabbricabili) | | € 113,00 |
| | | | AMBITO P3 – Ambito ricettivo alberghiero | Sf definita | € 135,00 |

AREE PREORDINATE ALL'ESPROPRIO

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|------------|----------------|
| ZONE F – Attrezzature pubbliche e di interesse generale Zona F.1 – Zone per attrezzature scolastiche e di interesse sovracomunale Zona F.2 – Parco territoriale del Lesina Zona IGsrb – Aree per le stazioni radio base telefonia mobile | | € 17,00 | AMBITO V1 – Ambito per attrezzature di servizio alla viabilità | 15% | € 17,00 |
| | | | | | |

TABELLA DETERMINAZIONE VALORI UNITARI NUOVE AREE FABBRICABILI

| Rif. | Id. Catasto Terreni | destinazione | Sup. territoriale | Sup. Fondiaria | S.r.c. (sup. fabbricabile) | Rapporto di utilizzazione | Valore unitario iniziale | Valore immobile | Compensazioni | | Incidenza unitaria | Valore residuo unitario |
|--------|--|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| | Folio 9 | | | | | | al netto dei costi di realizzazione delle opere di urb. | | consistenza | valore | | €/mq |
| Atr 1 | 208, 2700, 2702, 3085, 3086, 3807, 3088, 3089 | Residenziale | 17.535,00 | 7.535,00 | 2.350,00 | 0,31 | € 98,00 | € 1.718.430,00 | 10.000,00 | € 450.000,00 | € 25,66 | € 72,34 |
| Atr 2 | 1222, 2545, 2543, 2812, 2814, 2544 | Residenziale | 6.000,00 | 4.750,00 | 1.500,00 | 0,32 | € 98,00 | € 588.000,00 | 1.000,00 | € 45.000,00 | € 7,50 | € 90,50 |
| Atr 3 | | Residenziale | 1.100,00 | 1.100,00 | 350,00 | 0,32 | Proprietà comunale | | | | | |
| Atr 4 | | Residenziale | 945,00 | 945,00 | 300,00 | 0,32 | Proprietà comunale | | | | | |
| Atre 1 | 821, 823 | Residenziale | 7.100,00 | 7.100,00 | 2.130,00 | 0,30 | € 98,00 | € 695.800,00 | - | € - | € - | € 98,00 |
| Atre 2 | 1388, 1389 | Residenziale | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.140,00 | 0,30 | € 98,00 | € 372.400,00 | - | € - | € - | € 98,00 |
| Atre 3 | 493, 1701, 1702 | Residenziale | 1.630,00 | 1.630,00 | 652,00 | 0,40 | € 98,00 | € 159.740,00 | 390,00 | € 17.550,00 | € 10,77 | € 87,23 |
| Atre 4 | 1736, 615 | Residenziale | 750,00 | 750,00 | 300,00 | 0,40 | € 98,00 | € 73.500,00 | 270,00 | € 12.150,00 | € 16,20 | € 81,80 |
| Atre 5 | 1034 | Residenziale | 1.445,00 | 1.445,00 | 580,00 | 0,40 | € 98,00 | € 141.610,00 | - | € - | € - | € 98,00 |
| Atre 6 | 800 | Residenziale | 2.100,00 | 2.100,00 | 840,00 | 0,40 | € 98,00 | € 205.800,00 | - | € - | € - | € 98,00 |
| Atm | | Mista | 19.200,00 | | | | Proprietà comunale | | | | | |
| Atc | 2860 | Commerciale | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 0,63 | € 135,00 | € 540.000,00 | 3.000,00 | € 135.000,00 | € 33,75 | € 101,25 |
| Atp 1 | 3068, 2321, 2334, 124, 2320, 2367, 2366, 2350, 2416, 2369, 2372, 2380, 139 | Produttivo | 44.634,00 | 35.429,00 | 17.600,00 | 0,50 | € 113,00 | € 5.043.642,00 | | € 1.900.000,00 | € 42,57 | € 70,43 |
| Atp 2 | | Produttivo | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.223,75 | 0,75 | Proprietà comunale | | | | | |
| Atp 3 | 3123, 3124, 3107, 3126, 3128, 3125, 2711, 3103, 3102, 3109, 3115, 3116, 3118 | Produttivo | 21.300,00 | 21.300,00 | 15.975,00 | 0,75 | € 113,00 | € 2.406.900,00 | | | € - | € 113,00 |

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

**Oggetto : ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO
DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI (TA.S.I.).
RELAZIONE DI INDIVIDUAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE "AREE
FABBRICABILI".
MODIFICA PER ERRORE MATERIALE.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla sola regolarità contabile da parte del responsabile del settore competente per l'istruttoria:
parere favorevole

Presezzo, 27/12/2017

Il Responsabile Settore Gestione Risorse Economiche
DA ROS Dott. Luca Luigi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

**Oggetto : ADEGUAMENTO DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.).
RELAZIONE DI INDIVIDUAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE "AREE FABBRICABILI".
MODIFICA PER ERRORE MATERIALE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente per l'istruttoria: **parere favorevole.**

Presezzo, 27/12/2017

Il Responsabile Del Settore

BONOMI Arch. Costantino